



# COMUNE DI CASTELLANETA

## Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

#### N. 51 DEL 08/05/2019

**OGGETTO: SIG.RA RU. AN. C/ COMUNE DI CASTELLANETA. RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **otto** del mese di **Maggio** alle ore 13:00 presso la Sala Adunanze, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

| Nome                      | Qualifica    | Presenza |
|---------------------------|--------------|----------|
| Gugliotti Giovanni        | Sindaco      | Presente |
| Angelillo Giuseppe Nicola | Assessore    | Assente  |
| Cellamare Alfredo         | Assessore    | Assente  |
| D'Ettorre Anna Rita       | Vice Sindaco | Presente |
| Scarati Cosimo            | Assessore    | Presente |
| Annicchiarico Grazia      | Assessore    | Presente |

Totale presenti: 4    Totale assenti: 2

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Mezzolla.

Assume la presidenza Il Sindaco avv. Giovanni Gugliotti, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**PREMESSO** che:

- Con nota prot. gen. n. 17898 del 03/08/2018, la Sig.ra Ru. An. per il tramite del proprio legale, Avv. Giovanni Schiavone del Foro di Taranto, chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 25/06/2018, in Castellaneta a seguito del quale riportava le seguenti lesioni: “frattura chiusa dell’osso cuboide piede dx” diagnosticate dal nosocomio di Castellaneta che prescriveva, tra l’altro, 35 giorni di convalescenza.
- Con nota prot. gen. 19233 del 29/08/2018 la Sig.ra Ru. An. invitava il Comune di Castellaneta alla stipula della convenzione per la negoziazione assistita;
- Con nota del 15/11/2018 l’Avv. Schiavone precisava l’ammontare del risarcimento richiesto che veniva quantificato in € 2.334,35;
- L’Ufficio Contenzioso procedeva all’acquisizione della documentazione medico-sanitaria, delle foto dello stato dei luoghi, della dichiarazione testimoniale nonché del verbale di segnalazione, necessari per poter meglio circostanziare il caso e definire il profilo di responsabilità dell’Ente rispetto ai fatti denunciati.
- In data 01.02.2019, con nota prot. n. 2286, questo Ente, valutando l’opportunità di una transazione per evitare l’alea del giudizio, proponeva di definire in via bonaria e stragiudiziale l’insorgenda lite, con il riconoscimento di una somma pari ad € 1.000,00 (mille,00), onnicomprensiva.

**EVIDENZIATO** che:

- A riscontro ultimo della proposta transattiva formulata, con nota prot. n. 9944/2019 del 03/05/2019, la Sig.ra Ru. An., per il tramite del proprio legale, comunicava la propria accettazione.

**CONSIDERATO** che allo stato degli atti è urgente ed indilazionabile procedere alla liquidazione della somma dovuta, quantificata in € 1.000,00 (mille,00), a tacitazione e saldo di ogni pretesa conseguente al sinistro predetto, al fine di prevenire ulteriori aggravii di spesa conseguenti all’eventuale attivazione di azioni giudiziarie di controparte, con conseguente possibile condanna di questo Ente al risarcimento del danno, atteso che con la costituzione in giudizio si dovrebbero impegnare ulteriori somme per l’onorario professionale del legale di fiducia di questo Ente da incaricare.

**DATO ATTO** che l’approvazione dell’ipotesi transattiva rientra nella competenza della Giunta così come, peraltro, rimarcato dalla giurisprudenza (v., in particolare, Cass. civ. III sez. del 02 febbraio 2005 n. 2072) che si è occupata di tale materia, sia pure con riferimento alla normativa introdotta dall’art. 35 della legge 142 del 1990 riproposta con l’art. 48 del T.U.E.L. 267 del 2000.

**CONSIDERATO**, altresì, che secondo principi di diritto la transazione integra l’ipotesi di un nuovo contratto e, pertanto, è a quest’ultimo che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti dettati dall’art. 183 del T.U.E.L. per procedere all’impegno di spesa.

**RILEVATO**, in altri termini, che non è applicabile l’art. 194 del T.U.E.L. sul riconoscimento di legittimità dei debiti filiori bilancio, sia perché l’elenco dei casi in cui è possibile tale riconoscimento non può essere oggetto di interpretazione analogica, sia per la natura di nuova obbligazione giuridica della transazione.

**EVIDENZIATO** che, in merito alle transazioni, la Corte dei Conti ha rilevato che «le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un

accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere dell'obbligazione ma anche i modi e i tempi dell'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi» (deliberazione, in sede consultiva, delle Sezioni riunite della Regione siciliana n. 9 del 6 dicembre 2005).

**CONSIDERATO**, infine, che sulle proposte transattive di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dei Revisori dei Conti.

**CONSIDERATO** altresì, che il Consiglio Comunale, in occasione delle discussioni sulla situazione finanziaria, più volte si è espresso sulla opportunità di definire transattivamente il contenzioso, ove possibile, al fine di evitare ulteriori esborsi dal Bilancio Comunale, specie nella situazione di predissesto in cui l'Ente versa.

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000, dai funzionari responsabili dei servizi interessati

A voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

- di prendere atto, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, della proposta transattiva per la definizione stragiudiziarie della vicenda della Sig.ra Ru. An. c/Comune di Castellaneta, così come da istruttoria del Funzionario Responsabile 1<sup>a</sup> Area, dott. Giovanni Sicuro, riportata in premessa.
- di rimarcare che l'accettazione di tale proposta avviene soltanto in considerazione dell'alea collegata all'eventuale trasposizione in sede giudiziale della vicenda e senza riconoscimento alcuno di responsabilità;
- di stabilire che alla spesa derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, pari ad € 1.000,00 (mille,00), si farà fronte con i fondi del Bilancio Comunale, con imputazione della stessa al capitolo 10640 del Bilancio 2019;
- demandare al funzionario responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
(Giovanni Gugliotti)  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO  
(Dott. Antonio Mezzolla)  
*(atto sottoscritto digitalmente)*